

"FONDO DI SOLIDARIETA' PER I MUTUI PER L'ACQUISTO DELLA PRIMA CASA –
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE"
ATTIVO DAL 27 APRILE 2013

**POSSIBILITA' DI SOSPENDERE IL PAGAMENTO
DELLA RATA DEL MUTUO PER 18 MESI**

REQUISITI:

1. ISEE INFERIORE A 30,000 EURO
2. MUTUO NON SUPERIORE AI 250,000 EURO, IN AMMORTAMENTO DA ALMENO UN ANNO
3. STATO DI DISOCCUPAZIONE AL MOMENTO DELLA DOMANDA DI ALMENO UNO DEI MUTUATARI – NO DIMISSIONI SE NON PER GIUSTA CAUSA, NO RISOLUZIONE CONSENSUALE, NO PER LIMITI DI ETA', NO LICENZIAMENTO GIUSTA CAUSA

OPPURE MORTE O HANDICAP GRAVE AI SENSI ART 3 COMMA 3 LEGGE 5 FEBB 1992, N. 104, OVVERO INVALIDITA' CIVILE NON INF ALL'80%, DI UNO DEI MUTUATARI

L'EVENTO DEVE ESSERE ACCADUTO MASSIMO NEI TRE ANNI ANTECEDENTI ALLA RICHIESTA DEL BENEFICIO, E SUCCESSIVAMENTE ALLA STIPULA DEL MUTUO

IL BENEFICIO NON PUO' ESSERE RICHIESTO NEI CASI SEGUENTI:

1. RITARDO NEI PAGAMENTI SUPERIORE AI 90 GG CONSECUTIVI AL MOMENTO DELLA DOMANDA
2. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI MUTUO O AVVIO PROCEDURA ESECUTIVA SULL'IMMOBILE IPOTECATO
3. FRUIZIONE DI AGEVOLAZIONI PUBBLICHE
4. ASSICURAZIONE A COPERTURA DEL RISCHIO DI CUI SOPRA, CHE GARANTISCA IL RIMBORSO DEGLI IMPORTI DELLE RATE E SIA EFFICACE NEL PERIODO DI SOSPENSIONE

LA RICHIESTA DI SOSPENSIONE NON COMPORTA L'APPLICAZIONE DI ALCUNA COMMISSIONE O SPESA DI ISTRUTTORIA, E NON NECESSITA DI GARANZIE - COMPATIBILE CON ALTRE MISURE DI SOSPENSIONE BASTA CHE COMPLESSIVAMENTE NON SUPERINO I 18 MESI